



INTESA  SANPAOLO
mail: segreteria@fabintesasampaolo.org
www.fabintesasampaolo.eu

LA BUSSOLA




Numero speciale su

FINANZIAMENTI E CONDIZIONI AGEVOLATE

(Aggiornata settembre 2015)

*Per ogni ulteriore informazione che
non trovi in questo numero speciale*



[clicca qui e scrivici subito](#)

SOMMARIO

- *CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA pag. 3*
- *LIBRETTI A RISPARMIO NOMINATIVI pag. 5*
- *DEPOSITI AMMINISTRATI pag. 6*
- *SERVIZI DIVERSI pag. 7*
- *OPERATIVITA' IN TITOLI pag. 9*
- *OPERATIVITA' IN VALUTA pag.10*
- *APC FIDUCIARIA pag.12*
- *MUTUI AGEVOLATI pag. 13*
 - ***MUTUO PRIMA CASA DIPENDENTE pag. 16***
 - ***MUTUO PRIMA CASA FIGLIO pag. 23***
 - ***MUTUO SECONDA CASA DIPENDENTE pag. 29***
 - ***MUTUO AMICO pag. 34***
- *FINANZIAMENTI AGEVOLATI pag. 38*

NUOVO PACCHETTO: riservato al Personale in servizio e in quiescenza titolare di pensione diretta o di reversibilità delle Aziende in allegato, nonché al Personale che abbia aderito al Fondo di solidarietà ex D.M. 158/2000 e 226/2006 e successive modifiche ed integrazioni che, ai soli fini della presente normativa, fruisce delle condizioni riservate al Personale in servizio a tempo indeterminato per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso e, successivamente a tale momento, di quelle previste per il personale in quiescenza. **In caso di perdita di uno o più requisiti richiesti dalla normativa aziendale, tutte le agevolazioni concesse verranno automaticamente revocate e senza necessità di formali ulteriori comunicazioni. Il nuovo pacchetto è così strutturato:**

- n.1 conto corrente di accredito dello stipendio/pensione
- n.1 conto corrente senza accredito stipendio/pensione
- uno o più libretti a risparmio nominativi
- uno o più Depositi Amministrati
- apertura di credito fiduciaria su c/c accredito dello stipendio/pensione
- finanziamenti personali e mutui
- altri prodotti e servizi accessori (Carte di credito e di debito, domiciliazioni utenze, cassette di sicurezza...)

I finanziamenti personali e i mutui fondiari nonché l'apertura di credito fiduciaria su c/c di accredito dello stipendio spettano al Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova ed al Personale in quiescenza. Per il Personale assunto con altra tipologia contrattuale (apprendistato, tempo determinato, etc.) sono invece previste norme specifiche di seguito meglio dettagliate.

➤ CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA

▪ **Premessa**

Al Personale in servizio ed al Personale in quiescenza destinatario della presente normativa titolare di pensione diretta o di reversibilità sono riservati i conti correnti di corrispondenza. Su nessun rapporto di conto acceso al Personale in servizio o in quiescenza sono ammessi sconfinamenti e/o movimentazioni di natura "commerciale".

La mancata osservanza di tale disposizione può comportare, oltre alle eventuali implicazioni di natura regolamentare secondo la normativa aziendale, revoca delle convenzioni assegni e ritiro delle Carte di debito e credito da parte della Filiale che provvederà ad informare dettagliatamente le competenti Strutture per i provvedimenti che si rendessero necessari.

I rapporti di conto corrente potranno essere accesi presso una qualsiasi delle filiali di Intesa Sanpaolo e delle Banche della Divisione Banche dei Territori.

▪ **Intestazione**

Fermo restando che il dipendente/pensionato deve sempre risultarne primo intestatario, i c/c riservati al Personale possono essere cointestati a:

1. Coniuge, non separato legalmente
2. Convivente in famiglia di fatto
3. Figli maggiorenni, anche non conviventi
4. Altri familiari, purché conviventi (certificato inserimento nella famiglia anagrafica)

▪ **Regole per l'accensione di nuovi rapporti a condizioni agevolate**

All'atto dell'accensione del conto, al dipendente/pensionato deve essere richiesta apposita dichiarazione scritta in merito all'aderenza alla normativa dei dati comunicati in sede di accensione del conto, con particolare riferimento all'effettiva convivenza dei familiari cointestatari del rapporto, e di impegno a comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire. Tuttavia l'Azienda può, ove lo ritenga opportuno, richiedere idonea documentazione anagrafica in merito.

Il dipendente/pensionato deve disporre direttamente per l'estinzione dei rapporti nel caso vengano a cessare i presupposti per la cointestazione nei termini sopra esposti.

▪ **Deleghe ad operare**

E' consentito il rilascio di deleghe ad operare sui conti correnti che beneficiano del Nuovo pacchetto esclusivamente ai familiari per i quali è comunque prevista la possibilità di cointestazione ferma restando la responsabilità del/dei titolari sulla corretta gestione del rapporto da parte di eventuali delegati.

▪ **Disposizioni tecniche**

1. CONTO CORRENTE DI ACCREDITO DELLO STIPENDIO/PENSIONE (TIPO A)

Tale tipologia di c/c è attivabile per tutto il Personale in servizio e in quiescenza che abbia aderito al "Nuovo Pacchetto". Il dipendente/pensionato dovrà presentarsi presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo e delle Banche della Divisione Banca dei Territori presso la quale intende accendere il rapporto esibendo la lettera di assunzione o il tesserino aziendale per i dipendenti o idoneo documento di identità per il Personale in quiescenza.

I c/c dipendenti/pensionati aperti avranno sempre collegata la convenzione tipo B. Se l'interessato intende ricevere l'accredito degli emolumenti su tale c/c dovrà:

- **se in servizio**: utilizzare l'apposita procedura presente in Sap (percorso: Persona > Gestione > Intesap > Employee Self Service > Sportello dipendente > Gestione Appoggio Bancario).
- **Se in esodo o quiescenza**: inviare all'Ufficio Amministrazione del Personale competente il modulo - *accensione/variazione del conto corrente di accredito delle competenze/ accensione/variazione del conto corrente di accredito della pensione* - disponibile nella Intranet aziendale (percorso: Persona> Condizioni Agevolate>Modulistica > Conto Corrente)

Il collegamento alla convenzione tipo A per il conto con accredito emolumenti si perfezionerà automaticamente entro un mese dalla data di apertura del c/c.

2. CONTO CORRENTE SENZA ACCREDITO STIPENDIO/PENSIONE (TIPO B) - NON ATTIVABILE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

Le condizioni applicate sono quelle specificate nel prospetto analitico condizioni "Nuovo Pacchetto"

Il dipendente/pensionato dovrà presentarsi presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo e delle Banche della Divisione Banca dei Territori presso la quale intende accendere il rapporto esibendo la lettera di assunzione o il tesserino aziendale per i dipendenti e idoneo documento di identità per il Personale in quiescenza.

3. OPERATIVITÀ

- *Variazione del conto tipo A*

Per la variazione del conto di accredito dello stipendio/pensione l'interessato deve :

- **se in servizio:** utilizzare l'apposita procedura presente in Sap (percorso: Persona > Gestione > Intesap > Employee Self Service > Sportello dipendente > Gestione Appoggio Bancario).
- **Se in esodo o quiescenza:** inviare all'Ufficio Amministrazione del Personale competente (Uffici competenti) il modulo - accensione/variazione del conto corrente di accredito delle competenze/accensione/variazione del conto corrente di accredito della pensione disponibile nella Intranet aziendale (percorso: Persona> Condizioni Agevolate> Modulistica > Conto Corrente)

- ***Prelievi sui conti correnti***

I prelievi sui conti correnti devono essere effettuati di massima tramite gli sportelli automatici (ATM), i prelievi possono essere effettuati allo sportello secondo le regole tempo per tempo vigenti, anche presso punti operativi diversi da quello dove è intrattenuto il conto, ferme restando le norme e le misure cautelative in essere sull'argomento.

- ***Estratto conto***

La periodicità degli estratti conto è mensile, fermo restando la possibilità di richiederne l'invio con cadenza trimestrale. L'invio avviene in busta chiusa direttamente al domicilio aziendale del Personale in servizio primo intestatario ovvero al domicilio segnalato in anagrafica per i pensionati.

- ***Richieste movimenti e/o saldo***

Le richieste di movimenti e saldi devono essere effettuate tramite gli sportelli automatici (ATM), evitando il più possibile di ricorrere direttamente allo sportello.

➤ LIBRETTI A RISPARMIO NOMINATIVI

Al Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato e di inserimento ed al Personale in quiescenza, titolare di pensione diretta o di reversibilità domiciliata presso l'Azienda, sono riservati uno o più libretti a risparmio nominativi in convenzione alle condizioni "Nuovo Pacchetto".

Sui libretti **sarà possibile effettuare esclusivamente operazioni** di:

- prelievo e versamento in contanti, con assegni e vaglia
- prelievo in contante tramite carta di prelievo su ATM del Gruppo Intesa Sanpaolo (solo per DR aperti ante 2008)
- accredito di stipendi, pensioni o, in generale, di bonifici non continuativi disposti da terzi
- addebito di ordini di bonifico conferiti alla Banca dal Cliente

- **Intestazione**

Valgono le norme generali di intestazione dei rapporti di conto corrente richiamate al paragrafo Conti correnti, sia per quanto riguarda gli aventi diritto, con particolare riferimento ad eventuali cointestatari, sia per quanto riguarda le responsabilità dei cointestatari.

➤ DEPOSITI AMMINISTRATI

- **Beneficiari**

Al Personale in servizio con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato e di inserimento ed al Personale in quiescenza, titolare di pensione diretta o di reversibilità domiciliata presso l'Azienda, sono riservati uno o più depositi amministrati in convenzione.

- **Intestazione**

Valgono le norme generali di intestazione dei rapporti di conto corrente richiamate al paragrafo Conti correnti, sia per quanto riguarda gli aventi diritto, con particolare riferimento ad eventuali cointestatari, sia per quanto riguarda le responsabilità dei cointestatari. Ai familiari aventi diritto alla cointestazione potrà eventualmente, in alternativa, essere rilasciata delega ad operare sul Deposito Amministrato.

- **Conti di appoggio**

Conti riservati al Personale in servizio e in quiescenza. Fanno eccezione i D.A. dati a garanzia, per cui sono previste le condizioni agevolate pur se appoggiati a conti non riservati al Personale in servizio o in quiescenza.

- **Condizioni**

Applicate quelle contenute nel prospetto analitico condizioni "Nuovo Pacchetto". Per tutto quanto non specificato si applicano le condizioni previste dai fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria.

- **Operatività**

Il gestore della filiale, si atterrà al processo ed alla relativa normativa vigenti per l'apertura di un Deposito Amministrato avendo cura di inserire l'apposita convenzione indicata nell'allegato preceduta dagli zeri necessari a completare il campo.

- **Estratto conto**

L'invio avviene in busta chiusa direttamente al domicilio aziendale del Personale in servizio primo intestatario, come previsto per i c/c riservati al Personale in servizio ovvero al domicilio indicato dal Personale in quiescenza.

➤ SERVIZI DIVERSI

▪ **Utenze domestiche**

Il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, telefono, acqua e gas) in capo al Personale in servizio od in quiescenza, o ai familiari cointestatari dei conti riservati al Personale, è esente da commissioni solo se domiciliate con addebito su un conto riservato al Personale. L'esenzione è applicabile alle utenze pagate per cassa o addebitate in conto unicamente se ne viene contestualmente sottoscritta la domiciliazione per le future scadenze.

Le utenze non domestiche o non intestate secondo quanto sopra specificato, non sono domiciliabili sui c/c riservati al Personale e sono assoggettate alle condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria.

L'esenzione da commissioni può essere eccezionalmente applicata alle utenze domestiche pagate per cassa o con addebito in conto quando relative ad enti non convenzionati per le quali, quindi, non risulta possibile provvedere alla domiciliazione. In tale ambito rientrano i bollettini R.A.V., allo stato non domiciliabili, per i quali è prevista l'esenzione da commissioni se pagati con addebito in conto ovvero con ATM, Phone Banking o Internet Banking.

Il pagamento per cassa deve essere effettuato alle condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria.

▪ **Carte di pagamento**

L'utilizzo delle carte di pagamento, nei termini e con i massimali di seguito riportati per ogni specifica tipologia, deve comunque avvenire nel limite della disponibilità reale del conto dell'interessato. Nel caso di utilizzo irregolare in tal senso, la Filiale deve provvedere all'immediato recesso dal contratto della carta, segnalando la posizione alle competenti strutture (Direzione Internal Auditing / Direzione Centrale Risorse Umane - Servizio Politiche del Lavoro – Intesa Sanpaolo/U.O. Personale Banche del Territorio – per la valutazione delle eventuali implicazioni di natura regolamentare (cfr. Codice Etico e Codice di Comportamento del Gruppo) che ne dovessero derivare.

1. Carte di debito

Carte collegate al Conto Corrente di accredito dello stipendio/pensione di tipo "A" e al Conto Corrente, senza accredito stipendio/pensione tipo "B"

Il dipendente/pensionato e ogni altro cointestatario o delegato dei conti correnti di cui paragrafo "conti correnti di corrispondenza" potranno rispettivamente richiedere un massimo di 2 carte di debito per ciascun conto alle condizioni agevolate previste dalla normativa di cui all'allegato prospetto analitico condizioni "Nuovo Pacchetto"

A tale fine il richiedente dovrà presentarsi nella filiale presso la quale intende accendere ovvero è operativo il rapporto di conto corrente e sottoscrivere la richiesta della carta.

ATTENZIONE: per il recupero spese previsto in caso di smarrimento/furto devono essere applicate le condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria

2. Carte di credito

Carte collegate al Conto Corrente di accredito dello stipendio/pensione di tipo "A" e al Conto Corrente, senza accredito stipendio/pensione tipo "B"

Per l'emissione di una carta di credito a condizioni agevolate il richiedente dovrà presentarsi presso la filiale di Intesa Sanpaolo o delle Banche della Divisione Banca dei Territori dove è radicato il conto corrente e sottoscrivere la relativa richiesta.

Il gestore della filiale consentirà, per ciascun conto corrente, il rilascio - secondo le norme in uso - di:

- massimo 2 carte di credito per il dipendente/pensionato (1 base più 1 aggiuntiva - diverso circuito - ovvero 1 base più 1 aggregata – diverso nominativo sullo stesso massimale -),
- massimo 2 carte di credito (1 o 2 aggregata/e e/o 1 o 2 aggiuntiva/e – diverso circuito) per ogni altro cointestatario o delegato del conto.

La somma dei massimali delle carte rilasciate, intendendosi per tale la somma dei massimali di tutte le Carte di credito emesse da Intesa Sanpaolo su tutti i conti (Tipo A + Tipo B), non deve comunque superare il massimale concesso al dipendente/pensionato di seguito indicato:

Dirigenti	euro 10.000
Quadri Direttivi	euro 5.000
Altro Personale	euro 3.000
Personale in quiescenza	euro 3.000

Il controllo del rispetto dei limiti sopra esposti è di competenza della Filiale presso la quale viene effettuata la richiesta di emissione della/e Carta/e.

Prelevamento/anticipo contanti: limiti giornalieri e commissioni pro tempore previsti per l'ordinaria clientela.

IMPORTANTE: l'agevolazione sul canone è prevista solo per le Carte di Credito agevolate rilasciate dal Gruppo Intesa Sanpaolo. Le altre carte "Bancarie" (p.es. CartaSi), eventualmente possedute o richieste successivamente, sono trattate alle condizioni previste da ciascun emittente.

IMPORTANTE: nel caso in cui a valere sul conto corrente di tipo "B" fosse richiesto il rilascio di carte agevolate esclusivamente intestate al/ai cointestatario/i, la Banca ribadisce che il massimale complessivo di riferimento resta sempre in capo al dipendente/pensionato e non può essere superiore a quelli stabiliti.

▪ **Contratto via internet, cellulare e telefono**

Ai titolari dei conti di tipo A o B è consentita la possibilità di sottoscrivere il contratto via internet, cellulare e telefono alle condizioni meglio specificate nel prospetto analitico condizioni "Nuovo Pacchetto"

▪ **Cassette di sicurezza**

- canone base ridotto al 50%
- recupero delle eventuali spese di assicurazione/riassicurazione

▪ **Custodia pellicce**

- canone base ridotto al 50%
- maggiorazione del valore dichiarato: 5‰

Le condizioni agevolate sono ammesse per un massimo di 5 capi per dipendente.

▪ **Monte Pegni – Offerte segrete**

Fermo restando che devono essere applicate le modalità procedurali di aggiudicazione previste per la normale clientela, il Personale è esentato dal versamento a titolo di caparra per le offerte segrete per l'acquisto di oggetti posti all'incanto dal Monte Pegni.

➤ OPERATIVITA' IN TITOLI

Tutte le operazioni in titoli del Personale in servizio ed in quiescenza, per usufruire delle condizioni agevolate devono essere appoggiate su Depositi Amministrati direttamente intestati o cointestati nei termini previsti dall'attuale normativa, nonché avere regolamento contabile su conto o deposito delle serie riservate al personale.

1. Limiti operativi

Le operazioni del Personale in servizio/in quiescenza e degli eventuali cointestatori e/o delegati devono essere impostate nel rispetto del "*Codice di autodisciplina degli intermediari finanziari*", del "*Codice Etico*" e del "*Codice di comportamento di Gruppo*". Pertanto in tale ambito al Personale ed ai cointestatori dei conti e/o depositi **è fatto comunque divieto** di porre in essere contrattazioni il cui controvalore non sia interamente coperto da disponibilità e comunque di:

- effettuare vendite di titoli allo scoperto;
- effettuare operazioni in futures/options/covered warrant e altri prodotti c.d. derivati in genere;
- trasferire condizioni agevolate a terzi;
- effettuare operazioni in associazione con altri (Personale in servizio od in quiescenza, altri cointestatori di conti delle serie riservate al Personale, normale clientela).

E' ammessa l'operatività per i prodotti denominati "Benchmark" e "Certificates", in quanto, pur rientrando per assimilazione tra le tipologie dei covered warrant quotati, non evidenziano, per specifiche caratteristiche tecniche, quei contenuti di volatilità e rischiosità proprie dei prodotti puramente speculativi.

L'acquisto di diritti derivanti da aumenti di capitale, comunque denominati deve essere accompagnato dal blocco sul conto del controvalore necessario alla sottoscrizione delle relative azioni, ancorché le istruzioni non siano formalizzate contestualmente all'ordine.

In ogni caso devono comunque essere rispettati eventuali altre limitazioni operative fissate dalla normativa di legge e/o di contratto e/o aziendale tempo per tempo in vigore.

2. Responsabilità e controlli

E' fatto espresso obbligo al Personale di disporre ordini in conformità al "*Codice di autodisciplina degli intermediari finanziari*" al "*Codice Etico*" e al "*Codice di comportamento di Gruppo*" oltre che alle disposizioni ed alle modalità operative pro tempore vigenti e comunque nel rispetto della normativa di legge e/o di contratto e/o aziendale tempo per tempo in vigore.

Nel caso in cui il dipendente sia allo stesso tempo contraente ed operatore, ovvero in caso di unico addetto, l'operazione deve essere sottoposta al Responsabile dell'unità organizzativa competente o alla Direzione della filiale.

L'operatività dei dipendenti è soggetta a livello centrale a periodici controlli a campione.

Ogni anomalia od irregolarità che venisse riscontrata verrà segnalata per le conseguenti valutazioni alle competenti funzioni della Direzione Centrale Internal Auditing e Direzione Centrale Risorse Umane - Servizio Politiche del Lavoro di Intesa Sanpaolo/U.O. Personale Banche del Territorio.

3. Norme tecniche

Tutte le operazioni di compravendita, subordinate alla disponibilità di fondi o titoli bloccate all'atto del conferimento dell'ordine, devono essere effettuate, per il tramite dei canali istituzionali (filiali e Banca Diretta).

IMPORTANTE: è tassativamente esclusa ogni altra forma di operatività. In particolare si ribadisce l'assoluto divieto di effettuare l'incrocio di operazioni tra la clientela ed il Personale.

4. Disponibilità ai fini dell'operatività in titoli

In linea generale è costituita dal saldo disponibile risultante sul conto di appoggio dell'operazione.

Il controvalore degli acquisti di titoli obbligazionari e azionari, nonché delle sottoscrizioni in asta od in pubblica offerta, deve essere sempre interamente disponibile al momento della trasmissione dell'ordine.

Il provento del realizzo di titoli è da considerarsi disponibile solo dalla conferma dell'eseguito dell'operazione, purché la valuta sia pari od antecedente alla valuta dell'operazione di acquisto.

Possono inoltre costituire disponibilità: i fondi rivenienti da scadenza naturale di titoli e da maturazione di cedole in D.A. esclusivamente per le seguenti operazioni:

- **acquisti di titoli obbligazionari e azionari:** quando la valuta di accredito delle partite a scadere sia pari od antecedente al giorno di regolamento dei titoli da acquistare;
- **sottoscrizione di titoli diversi in asta od in pubblica offerta:** quando la valuta di accredito sia antecedente o pari al giorno di pagamento della sottoscrizione.

5. Condizioni

Per quanto riguarda le commissioni di intermediazione da applicare, si rimanda a quanto previsto alle disposizioni contenute in **Depositi Amministrati - Tariffario Dipendenti**.

Per ogni altra condizione non espressamente specificata nella normativa presente verranno applicate le condizioni previste nei fogli informativi tempo per tempo in vigore per la clientela ordinaria

> OPERATIVITÀ IN VALUTA

1. Operazioni di compra/vendita di valuta estera

Le operazioni di compra/vendita di valuta estera - banconote, assegni turistici/travellers chèque -, limitatamente a quanto necessario per soggiorni all'estero a scopo di turismo, studio ed altre motivazioni personali, sono esenti dal percepimento di commissioni e spese, ad esclusione delle eventuali imposte che devono essere percepite nei termini e con le modalità previste dalla normativa a carattere generale pro tempore vigente. Tali operazioni vengono regolate al cambio risultante dalla media tra il prezzo di acquisto e di vendita della valuta, come giornalmente segnalato dalle competenti funzioni.

2. Altre operazioni

- *Bonifico da e sull'estero - negoziazione assegni (escluso quanto ricompreso al punto 1) di cui sopra Condizioni:*

cambio: per le operazioni in divisa si applica il "cambio operativo unico" oppure, se in durante, il cambio denaro o lettera senza applicazione di scarti aggiuntivi;

valuta: "compensata"

spese di bonifico: esente per bonifici verso area euro

commissione d'intervento/servizio servizio/trasferimento ed eventuale CVS: esente

spese: devono essere percepite esclusivamente le condizioni standard previste nel capitolo "spese vive e costi indicativi" del - Tariffario – Operatività Estero nonché le spese reclamate/addebitate da banca estera.

Rientrano in tale tipologia le rimesse del Personale assegnato a Strutture estero.

Sotto l'aspetto operativo devono comunque essere rispettati i tempi ed i modi previsti per l'attività in cambi in generale;

- *Bonifici transfrontalieri in Euro standardizzati:*

Per tali operazioni, entro il limite massimo di 50.000 Euro, a decorrere dal 1/1/2006 in applicazione delle specifiche norme comunitarie dovranno essere regolate alle condizioni pro-tempore previste per i bonifici ordinari Italia.

- *Compravendita di Titoli Esteri*

Condizioni previste: cambio: per le operazioni in divisa applicare il cambio "durante" denaro o lettera. In alternativa applicare il "cambio operativo unico";

Per le spese valutarie e le commissioni di intermediazione si rimanda alla tabella riepilogativa **Depositi Amministrati - Tariffario Dipendenti** aggiornata a cura delle competenti funzioni aziendali.

- *Operatività a Termine in Divisa Estera*

Possono essere effettuate le seguenti tipologie di operazioni a termine in divisa estera alle condizioni previste pro tempore per l'ordinaria clientela (senza possibilità di deroga sulle spese fisse per operazione e con esenzione della sola "commissione d'intervento/servizio"), e secondo le modalità indicate:

acquisti a termine in divisa estera: operazioni ammesse con contestuale blocco di tutto il controvalore in euro sul conto di appoggio;

vendite a termine in divisa estera: operazioni ammesse quando il possesso della divisa sia liquido e preesistente all'impostazione dell'operazione. Il saldo della divisa depositata sul conto in valuta dovrà essere reso indisponibile fino alla scadenza dell'operazione. Sono altresì consentite operazioni collegate a titoli o cedole in divisa estera di prossima scadenza con conseguente blocco sul D.A. dei valori oggetto dell'operazione.

L'utilizzo di domestic currency swap è ammesso a fronte di operazioni pronti contro termine su titoli esteri o di vendita a termine collegata a titoli esteri.

La normativa per il Personale sull'operatività a termine in divisa estera non ammette, quindi, la possibilità di effettuare operazioni di "incrocio" allo scoperto né porre in essere operazioni di natura commerciale.

- *Conti in Divisa estera*

Il personale può accendere conti in divisa estera delle serie previste per la normale clientela.

Criteri e condizioni di riferimento:

intestazione: secondo i criteri previsti per le serie speciali per il Personale;

tasso creditore: tasso sistema senza limite di scaglione per le divise paramtrate. Condizioni previste per l'ordinaria clientela sui conti in divise non paramtrate;

Il tasso creditore dei conti estero in Euro accesi in capo a Personale "non residente" dovrà essere allineato a quello pro tempore previsto per i conti della serie riservata al Personale;

valuta: "compensata"

Sotto l'aspetto operativo devono comunque essere rispettati i tempi ed i modi previsti per l'attività in cambi in generale;

commissione d'intervento: /servizio: esente

spese: esenti, compresi i diritti di estinzione;

versamenti/prelievi in banconote estere: l'accredito/addebito sul conto viene effettuato al valore nominale della divisa, senza l'applicazione della prevista commissione (attualmente 1,5%), con valuta il giorno dell'operazione;

assegni: non previsti;

recupero imposta di bollo: non è prevista l'esenzione, applicare il recupero pieno nei termini pro tempore previsti per l'ordinaria clientela.

- *Finanziamenti in valuta*

Al Personale potranno essere altresì concessi eventuali finanziamenti in valuta, secondo le diverse modalità operative ed alle condizioni previste per l'ordinaria clientela, solo se interamente assistiti da garanzia reale, così come previsto nelle norme di carattere generale sui finanziamenti.

> APERTURA DI CREDITO FIDUCIARIA

Destinatari:

- Personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia superato il periodo di prova. L'importo è concesso su base fiduciaria e in automatico per i seguenti importi:
 - ☐ Aree Professionali con anzianità di servizio inferiore o uguale a 10 anni – **Euro 6.500**
 - ☐ Aree Professionali con anzianità di servizio superiore a 10 anni e Quadri Direttivi – **Euro 10.500**
 - ☐ Categoria dei Dirigenti – **Euro 15.000**

Gli eventuali adeguamenti allo scaglione successivo, vengono effettuati automaticamente al maturare dell'anzianità prevista o del superiore inquadramento attraverso un processo di alimentazione da flusso informatico dei sistemi del Personale.

- Personale in Quiescenza compresi i soggetti titolari di pensione diretta o di reversibilità: l'APC è concessa su richiesta dell'interessato per un importo massimo **pari al doppio della mensilità di pensione** con un **minimo di 3.000 euro** e un massimo di **Euro 5.200**.

La richiesta deve essere formalizzata presso la filiale dove è operativo il conto corrente tipo A. Il gestore della filiale procederà al caricamento del fido in oggetto, nel rispetto dei criteri e degli importi minimi o massimi sopra specificati, in procedura PEF utilizzando la **Forma Tecnica 314 con delibera della filiale stessa**.

- Personale assunto con contratto di lavoro di apprendistato o di inserimento: **Euro 3.000** a partire dalla data del superamento del periodo di prova.
- Per il Personale assunto con contratto a tempo determinato o con tipologia contrattuale diversa da quelle sopra specificate **non è prevista** alcuna apertura di credito fiduciaria.

Condizioni:

- come indicate nel prospetto analitico condizioni "Nuovo Pacchetto".

Durata:

- a tempo indeterminato, salvo revoca

Revoche:

- l'apertura di credito fiduciaria può essere revocata, per il Personale in servizio, su iniziativa della Azienda o su richiesta scritta dell'interessato per l'intero importo.

Conto di appoggio:

- esclusivamente conto di accredito dello stipendio/pensione (tipo A). Per il personale in servizio o in esodo nel caso di variazioni del c/c di appoggio degli emolumenti l'apertura di credito fiduciaria spettante verrà trasferita automaticamente in via accentrata.

➤ MUTUI AGEVOLATI

Con decorrenza 01.09.2015 il Personale destinatario delle precedenti normative in materia di condizioni agevolate ai dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, ex Gruppo Intesa, ex Gruppo Sanpaolo IMI ed ex Gruppo Carifirenze può richiedere mutui agevolati alle condizioni previste dal nuovo documento di Regole che di fatto sostituisce integralmente ogni precedente normativa in materia di mutui agevolati al Personale e che pertanto si intende abrogata.

DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI

Fatte salve le specifiche esclusioni la presente normativa è riservata al Personale:

- in servizio** con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante che abbia superato il periodo di prova;
- aderente al Fondo di solidarietà** ex D.M 83846 del 28 luglio 2014 o precedenti (D.M. 158/2000);
- in quiescenza** e destinatario pensione diretta o di reversibilità purché già destinatario delle precedenti normative in materia di mutui agevolati.-

che sia titolare di un **conto corrente agevolato di accredito dello stipendio/pensione** (tipo A) acceso presso Intesa Sanpaolo o presso una delle Banche della Divisione Banca dei Territori. La non titolarità di tale tipologia di rapporto comporta il mancato riconoscimento delle condizioni agevolate previste dal presente documento, ovvero la loro decadenza qualora sia intervenuta successivamente alla data di delibera/stipula dei mutui oggetto della presente normativa.

Non sono destinatari delle presenti disposizioni tutti i dipendenti assunti con tipologia contrattuale diversa rispetto a quelle sopra specificate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratto a tempo determinato, etc.)

In relazione alla stretta finalità di agevolare i dipendenti nell'acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile, **sono categoricamente escluse** le richieste di mutuo che:

- abbiano connotazioni puramente finanziarie e speculative;
- siano finalizzate al ripianamento di posizioni debitorie (ivi compresi ulteriori mutui);
- facciano riferimento all'acquisto di immobili fuori dal territorio nazionale;
- siano relative a compravendite immobiliari con componenti del nucleo familiare del dipendente che permangano conviventi anche dopo il rogito notarile. A tali fini, si considerano facenti parte del nucleo familiare del dipendente:
 - ❖ il coniuge, anche con diversa residenza qualora la medesima derivi da separazione legale (cioè omologata o deliberata dal Tribunale);
 - ❖ il convivente in famiglia di fatto;
 - ❖ i figli conviventi;
 - ❖ tutti gli altri familiari conviventi.

Infine è bene ricordare che, ai sensi del Codice Civile (art.43), **la residenza** è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

PLAFOND AGEVOLATO

Il plafond agevolato massimo concedibile è pari a Euro 600.000, utilizzabile cumulativamente od alternativamente anche nel rispetto del tetto massimo previsto per ogni tipologia di mutuo di cui al paragrafo "Tipologie di mutuo e importi massimi concedibili", fermo restando che l'indebitamento complessivo dei soggetti coinvolti nella richiesta di finanziamento (impegni interni ed esterni alla banca) **non potrà eccedere la misura del 35% del reddito netto mensile**.

Per le richieste di mutuo superiori all'importo concedibile per singola tipologia di mutuo e comunque che risultassero superiori al plafond massimo concedibile sotto indicato, **non è prevista alcuna agevolazione di tasso** e pertanto, per la quota "eccedente" i predetti limiti potrà essere richiesta un ulteriore mutuo (con relativa iscrizione ipotecaria), alle condizioni previste per clientela ordinaria.

Plafond nuclei Familiari costituiti da due o più dipendenti in servizio, esodo o quiescenza:

- Qualora il nucleo familiare risulti costituito da due o più dipendenti in servizio, esodo o quiescenza il plafond massimo concedibile rimane comunque pari a € 600.000 (non cumulabilità dell'agevolazione) sempre nel rispetto dell'importo massimo concedibile per singolo prodotto;
- I mutui già concessi al dipendente, precedentemente alla costituzione di un nuovo nucleo familiare con altro dipendente, devono essere ricondotti:
 - all'importo massimo concedibile previsto per tipologia di mutuo;
 - nel limite del plafond massimo concedibile considerata la "non cumulabilità dell'agevolazione".

In questi casi saranno mantenute le agevolazioni mutuo 1^a casa dipendente solo sul mutuo gravante sull'immobile di effettiva residenza del nuovo nucleo familiare (l'altro mutuo perderà il beneficio del tasso agevolato ed andrà regolato alle condizioni previste per la clientela ordinaria).

I mutui agevolati concessi o rinegoziati ai sensi della normativa cd. "Nuovo Pacchetto" concorrono al raggiungimento dell'importo massimo concedibile per tipologia di mutuo della presente normativa.

TIPOLOGIE DI MUTUO E IMPORTI MASSIMI CONCEDIBILI

I mutui concedibili ai sensi della presente normativa si distinguono nelle seguenti tipologie:

MUTUO PRIMA CASA DIPENDENTE

Importo massimo concedibile per Loan to Value (LTV):

- LTV ≤ 80% : € 600.000
- LTV > 80% : € 300.000

MUTUO PRIMA CASA FIGLIO

Importo massimo concedibile per Loan to Value (LTV):

- LTV ≤ 80% : € 600.000
- LTV > 80% : € 300.000

MUTUO SECONDA CASA DIPENDENTE

Importo massimo concedibile per Loan to Value (LTV):

- LTV ≤ 80% : € 300.000
- LTV > 80% : € 300.000

MUTUO AMICO

Importo massimo concedibile per la tipologia:

- LTV ≤ 80% : € 200.000
- LTV > 80% : € 200.000

TASSI

Le condizioni di tasso applicate alle tipologie di mutuo sono disponibili nelle successive schede sotto riportate. Si precisa che, ai fini della determinazione della fascia di tasso da applicare in caso di concessioni successive alla prima, devono essere prese in considerazione anche tutte le concessioni di mutuo a tasso agevolato precedentemente deliberate/rinegoziate ai sensi della normativa "Nuovo Pacchetto".

REITERABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Gli importi massimi concedibili costituiscono per il Personale in servizio o in quiescenza il massimo importo fruibile in unica soluzione o in più frazioni in relazione alle varie causali per le quali è prevista la concedibilità. Ogni singola concessione e relativa erogazione decurta l'importo massimo concedibile per una cifra pari al mutuo originariamente deliberato ovvero all'importo effettivamente utilizzato in caso di estinzione anticipata con mezzi propri.

VINCOLI

- L'età della parte mutuataria (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare gli 80 anni alla data di scadenza del mutuo;
- l'ipoteca deve sempre essere iscritta sul cespite oggetto di acquisto/ristrutturazione/costruzione.

CASI PARTICOLARI

Acquisizione di immobile riveniente da donazione

Qualora la richiesta di mutuo sia relativa all'acquisizione di un immobile riveniente da donazione è necessario acquisire garanzia fideiussoria da parte del donante ovvero provvedere alla sottoscrizione di una specifica polizza assicurativa.

Voltura/accollo del mutuo agevolato a terzi

In caso di accollo del mutuo agevolato a terzi devono preventivamente essere revocate le condizioni agevolate e successivamente procedere con la voltura/accollo applicando le condizioni previste in caso di revoca delle agevolazioni.

DECADENZA DEI BENEFICI

Le particolari condizioni previste per i mutui ipotecari agevolati a favore del Personale e dei figli maggiorenni sono contrattualizzate e restano in vigore per tutta la durata del finanziamento salvo che intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente senza il diritto al trattamento pensionistico diretto o di reversibilità o all'eventuale assegno corrisposto a fronte all'adesione al Fondo di Solidarietà.

Per i casi di decadenza del beneficio, l'azienda applicherà, a partire dalla data di pagamento della rata successiva le condizioni economiche previste dal contratto di mutuo sottoscritto.

Di seguito riportiamo le schede illustrative e descrittive delle seguenti tipologie di mutuo:

- Mutuo prima casa dipendente
- Mutuo prima casa figlio
- Mutuo seconda casa dipendente
- Mutuo amico

MUTUO PRIMA CASA DIPENDENTE

➤ FINALITA'

Acquisto, costruzione e ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione primaria e continuativa del dipendente/pensionato e del suo nucleo familiare.

Il mutuo 1^a casa dipendente, in via del tutto eccezionale può essere concesso anche:

- in presenza di atto di compravendita stipulato da non più di 6 mesi dalla data di inserimento in procedura della proposta di delibera a condizione che l'acquisto dell'immobile non sia stato perfezionato facendo ricorso ad altro mutuo (tale possibilità viene riservata esclusivamente all'immobile destinato ad abitazione principale e continuativa del dipendente e del suo nucleo familiare);
- per l'acquisto da parte del dipendente di nuova abitazione di residenza a seguito di provvedimento di separazione e/o divorzio che assegni la precedente abitazione all'ex coniuge;
- per l'acquisto, solo se espressamente indicato nell'omologa di separazione, da parte del dipendente della quota di proprietà dell'immobile dell'ex coniuge con conguaglio in denaro. In tale caso sarà possibile anche erogare un nuovo finanziamento agevolato con contestuale estinzione del mutuo in essere.

➤ DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI

La presente normativa è riservata al Personale:

- **in servizio** con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante che abbia superato il periodo di prova;
- **aderente al Fondo di solidarietà** ex D.M 83846 del 28 luglio 2014 o precedenti (D.M. 158/2000);
- **in quiescenza** con pensione diretta o di reversibilità purché già destinatario delle precedenti normative in materia di mutui agevolati,

che sia titolare di un **conto corrente agevolato di accredito dello stipendio/pensione** (tipo A) acceso presso Intesa Sanpaolo o presso una delle Banche della Divisione Banca dei Territori. La non titolarità di tale tipologia di rapporto comporta il mancato riconoscimento delle condizioni agevolate previste dal presente documento, ovvero la loro decadenza qualora sia intervenuta successivamente alla data di delibera/stipula dei mutui oggetto della presente normativa.

Le seguenti disposizioni NON si applicano a tutti i dipendenti assunti con tipologia contrattuale diversa rispetto a quelle sopra specificate (a titolo esemplificativo e non esaustivo : contratto a tempo determinato, etc.)

➤ UBICAZIONE DELL'IMMOBILE

Qualora l'ubicazione dell'immobile oggetto del mutuo sia diversa da quella della sede di lavoro del dipendente, il mutuo può essere concesso soltanto nei casi in cui l'immobile risponda ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- sia raggiungibile quotidianamente dal posto di lavoro con mezzi pubblici e/o privati, con spostamenti che non risultino eccessivamente disagiati e sia comunque adibito ad abitazione continuativa dell'interessato e del suo nucleo familiare;
- sia ubicato nello stesso comune di nascita del dipendente o di stabile residenza anche prima dell'assunzione, ovvero nella località di origine del dipendente o del coniuge, intendendo per tale il comune di residenza del nucleo familiare di origine ed i comuni vicini;
- sia situato nella zona per la quale il dipendente abbia già ricevuto conferma di trasferimento della sede di lavoro da parte della struttura del Personale di riferimento.

➤ CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE

L'immobile offerto in garanzia deve essere detenuto a titolo di piena proprietà. E' pertanto esclusa la concessione di mutui agevolati su immobili gravati da nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione e altre forme d'uso similari. L'immobile oggetto del finanziamento deve essere:

- destinato a civile abitazione;
- immediatamente utilizzabile;
- libero da ipoteche, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli;
- non locato o comunque non ceduto a parenti o terzi, neanche temporaneamente successivamente all'erogazione del finanziamento.

Per beneficiare dell'agevolazione il dipendente/pensionato dovrà trasferire la residenza nell'immobile oggetto del finanziamento entro 6 mesi dalla data di erogazione del mutuo, pena la revoca del tasso agevolato concesso. Parimenti, entro il predetto limite temporale, dovrà essere trasferita anche la residenza dei famigliari conviventi con il dipendente/pensionato (risultanti dallo stato di famiglia) che utilizzeranno in via continuativa l'immobile offerto in garanzia.

➤ INTESAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto del finanziamento deve essere intestato:

- totalmente al dipendente;
- al dipendente in misura uguale o maggiore al 50%. La quota di proprietà residua deve essere comunque intestata al coniuge non separato legalmente ovvero al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica.

Non sono ammesse altre intestazioni.

➤ INTESAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento deve essere intestato al dipendente/pensionato ed eventualmente cointestato al coniuge non separato legalmente o al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica.

Qualora l'immobile sia intestato ad entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, o ad entrambi i conviventi in famiglia di fatto, è possibile richiedere la concessione del mutuo in capo al solo dipendente/pensionato purché l'altro intestatario intervenga nell'atto notarile quale terzo datore di ipoteca per la quota di sua proprietà.

➤ IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE

Fermo restando che l'indebitamento complessivo (impegni interni ed esterni alla banca) non potrà comunque eccedere la misura del 35% del reddito netto mensile dei soggetti coinvolti nella richiesta di finanziamento si riporta di seguito l'importo massimo concedibile differenziato per "Loan to Value" (LTV):

- LTV < = 80% : importo massimo concedibile **€ 600.000**
- LTV > 80% : importo massimo concedibile **€ 300.000**

➤ REITERABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Il dipendente/pensionato già proprietario di prima casa oggetto di precedente mutuo agevolato può richiedere un nuovo finanziamento, purché finalizzato esclusivamente all'acquisto di immobile da destinare a nuova abitazione continuativa sua e del nucleo familiare, previa estinzione anticipata con mezzi propri del primo mutuo, ovvero previa trasformazione delle condizioni agevolate in essere con le condizioni contrattualmente previste in caso di decadenza, senza dover necessariamente vendere l'immobile di proprietà.

Al riguardo l'importo massimo concedibile verrà decurtato per un importo pari al capitale effettivamente usufruito al momento dell'estinzione ovvero alla data di trasformazione contrattuale delle condizioni.

Ai fini della determinazione della fascia di tasso da applicare all'ulteriore richiesta di mutuo saranno considerate le precedenti erogazioni concesse a valere sulla medesima tipologia di mutuo di cui alla presente normativa.

➤ PERCENTUALE MASSIMA FINANZIABILE – LOAN TO VALUE (RAPPORTO TRA MUTUO E VALORE DELL'IMMOBILE)

- Finalità acquisto 1^a casa

Fino al 100% del minore tra:

il prezzo di acquisto dell'immobile come risultante da:

- preliminare di vendita (compromesso)
- proposta di acquisto accettata dal venditore
- rogito notarile di compravendita

e

il valore della perizia effettuata da perito incaricato dalla Banca

- Finalità Acquisto prima casa più ristrutturazione (doppio contratto)

Fino ad un massimo dell'80% del costo complessivo sostenuto (acquisto e ristrutturazione) così suddiviso:

Per l'acquisto fino all'80% del costo come risultante da:

- preliminare di vendita (compromesso);
- proposta di acquisto accettata dal venditore;
- rogito notarile di compravendita.

In tale caso l'erogazione avverrà al consolidamento dell'ipoteca.

Per la ristrutturazione fino all'80% dei costi certificati dal perito.

In tale caso l'erogazione avverrà a stato avanzamento lavori (erogazioni a SAL certificate dal perito)

- Finalità Costruzione o Ristrutturazione

Fino all'80% del costo di costruzione o di ristrutturazione certificato dal perito.

Qualora il mutuo per ristrutturazione venga richiesto in tempi successivi alla concessione del mutuo per l'acquisto della prima casa dipendente, l'importo della concessione richiesta non potrà superare l'80% del costo di ristrutturazione e comunque la somma dei finanziamenti ottenuti (mutuo acquisto e mutuo ristrutturazione) non potrà essere superiore all'80% del minore tra i costi di acquisto e ristrutturazione e il valore di perizia dell'immobile.

➤ DURATA

Sono previste le seguenti durate massime di ammortamento in relazione al rapporto Loan to Value (LTV):

- LTV ≤ 80%: 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 anni
- LTV > 80%: 15 - 20 - 25 - 30 anni

➤ TIPOLOGIA TASSO

Tasso Fisso: per tutta la durata del finanziamento nella misura pro tempore vigente (ptv) al momento della erogazione e, in rapporto all'importo richiesto, pari a

- **mutuo con LTV ≤ 80%**,
 - fino a 200.000€ : Euroirs* pari durata del finanziamento - 1,00%
 - da 200.001€ a 400.000€: Euroirs* pari durata del finanziamento - 0,50%
 - da 400.001€ a 600.000€ Euroirs* pari durata del finanziamento
- **mutuo con LTV > 80%**
 - fino a 200.000€ : Euroirs* pari durata del finanziamento - 0,75%
 - da 200.001€ a 300.000€ Euroirs* pari durata del finanziamento - 0,25%

con applicazione di un TASSO FLOOR così definito: tasso minimo pari al maggiore tra lo 0.05% e il tasso MRO (Main Refinancing Operations) della BCE.

*rilevazione parametro Euroirs: penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula del mutuo.

ESEMPIO : un mutuo a tasso fisso con LTV ≤ 80% di euro 220.000,00 assume per l'intero importo un tasso pari all'euroirs di pari durata meno 0,50%.

Tasso Variabile: determinato sulla base del parametro M.R.O. (Main Refinancing Operations) della BCE pro tempore vigente rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente la decorrenza di ciascuna rata, con le seguenti modalità e maggiorazioni:

- **mutuo con LTV ≤ 80%**
 - fino a 200.000€ : 75% del parametro MRO*
 - da 200.001€ a 400.000€: MRO BCE* + 0,10%
 - da 400.001€ a 600.000€ MRO BCE* + 0,60%
- **mutuo con LTV > 80%**
 - fino a 200.000€ : 75% del parametro MRO BCE* + 0,25%
 - da 200.001€ a 300.000€: MRO BCE + 0,35%

*rilevazione parametro MRO BCE: penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula del mutuo.

➤ **PREAMMORTAMENTO**

- **Durata:** dalla data di erogazione alla fine del mese solare successivo.
- **Condizioni:** sia per il tasso fisso che per il tasso variabile calcolato con le stesse modalità e condizioni dell'ammortamento.
- **Regolamento interessi:** ricompresi nella prima rata di ammortamento (non è quindi prevista l'emissione di una specifica rata).

➤ **AMMORTAMENTO**

- **Tasso fisso:** francese sull'importo originario erogato;
- **Tasso variabile:** francese sul residuo ricalcolato ad ogni rata sulla base del tasso contrattuale pro tempore vigente (ptv) della durata e del capitale residuo.

➤ **PERIODICITÀ DELLE RATE**

- Mensile

➤ **ADDEBITO DELLE RATE**

- Le rate dei mutui fondiari di cui alla presente normativa vanno addebitate esclusivamente sul conto corrente di accredito dello stipendio/pensione (Tipo A)

➤ **SPESE DI ISTRUTTORIA**

- Esenti

➤ **ALTRE SPESE**

- Spese incasso rate esenti;
- Spese perizia esenti (solo se perito interno);
- Spese per l'invio di scadenza rata e/o della relativa quietanza: gratuite;
- Spese per l'invio di comunicazione ai sensi di legge: gratuite;
- Spese estinzione parziale o totale esenti.

➤ **OPZIONI DI FLESSIBILITÀ**

Allungamento o riduzione durata mutuo a tasso variabile

Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità e in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato potrà richiedere una sola volta nel corso della vita del finanziamento, di prolungare fino a ulteriori 10 anni, senza intervento notarile, la durata del mutuo a tasso variabile, purché entro una durata complessiva massima di 40 anni (41 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate, successivamente descritta). Con le medesime modalità potrà essere richiesta la riduzione della durata originaria del finanziamento. La richiesta dovrà essere inviata per il tramite della filiale all'Ufficio Dc Op Finanziamenti M/Lt. Solo in caso di riduzione la richiesta dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Ufficio Dc-Cc Concessione Dipendenti.

Alla nuova scadenza del mutuo, l'età della parte mutuataria (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare gli 80 anni (o 81 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate).

L'opzione di allungamento o riduzione non è esercitabile nei periodi di vigenza del periodo di "Sospensione Rate".

☑ **Sospensione rate**

Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità ed in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato potrà richiedere di sospendere il pagamento di massimo 6 rate mensili consecutive, con corrispondente allungamento di pari durata del finanziamento.

Tale opzione, che non necessita di intervento notarile, potrà essere ripetuta fino a 3 volte nell'arco della durata del mutuo, purché tra una sospensione e la successiva siano pagate regolarmente almeno 6 rate mensili.

La sospensione potrà essere attivata direttamente dalla filiale.

Nei periodi di sospensione maturano gli interessi calcolati al tasso contrattuale. Il relativo importo sarà successivamente corrisposto dal mutuatario in quote costanti ripartite sul numero, e alle stesse scadenze, delle residue rate di ammortamento del mutuo.

Le modalità operative relative alle opzioni di flessibilità sono quelle tempo per tempo vigenti per la Clientela ordinaria.

➤ **ACQUISTO BOX PERTINENZIALE**

Il mutuo prima casa dipendenti può essere utilizzato per l'acquisto, anche in data successiva all'originaria compravendita dell'immobile di residenza del dipendente e del suo nucleo familiare, di box auto a condizione che il medesimo risulti, al rogito, pertinenza dell'immobile di proprietà del dipendente/pensionato.

Per la concessione del finanziamento si applicano le stesse regole dei mutui acquisto 1^a casa in tema di indebitamento, intestazione e percentuale massima finanziabile.

La richiesta del mutuo può essere avanzata esclusivamente all'atto della compravendita del box pertinenziale e non in data successiva.

Per l'acquisto di box non pertinenziale o per l'acquisto di ulteriori box oltre al primo, il dipendente/pensionato potrà fare richiesta di "Mutuo seconda casa", fermo restando che l'ipoteca dovrà essere comunque iscritta sul box oggetto del contratto di mutuo.

➤ **ACCOLLO MUTUI DI TERZI**

E' ammesso esclusivamente l'accollo da impresa costruttrice di una quota del mutuo purché in essere presso il Gruppo Intesa Sanpaolo con LTV non superiore all'80%.

in tal caso è necessario presentare preventivamente richiesta di autorizzazione all'Ufficio Dc-Cc Concessione Dipendenti corredata dalla seguente documentazione:

- domanda di affidamento con indicazione del numero di mutuo da accollare e della filiale e referente dell'operazione originale;
- copia del compromesso ovvero promessa di vendita ovvero contratto preliminare di compravendita che confermi la possibilità di accollo e l'importo da accollare che dovrà coincidere con quello del mutuo richiesto;
- attestazione del reddito netto di lavoro del dipendente/pensionato, del cointestatario/garante;
- interrogazioni Eurisk di Crif e CR.

➤ PREFINANZIAMENTO

Nel caso in cui non sussistano i presupposti per procedere all'erogazione del mutuo deliberato può essere concesso un prefinanziamento sotto forma di apertura di credito fiduciaria.

Le finalità per le quali è possibile richiedere un prefinanziamento sono:

- acquisto casa in costruzione da Impresa con pagamenti dilazionati; con garanzia fidejussoria dell'impresa come da disposizioni legislative;
- acquisto casa in costruzione da Cooperativa con pagamenti dilazionati / pagamento saldo alla consegna dell'immobile che non sempre corrisponde alla data del rogito; con garanzia fidejussoria della Cooperativa come da disposizioni legislative;
- acquisto casa da Asta Giudiziale con pagamento entro 60 gg. dall'assegnazione, solo in assenza di convenzione tra il Tribunale locale e la Banca con LTV non superiore all'80% del prezzo di aggiudicazione.

L'erogazione del mutuo può pertanto avvenire in un'unica soluzione, a lavori ultimati, mediante la stipula di contratto unico con erogazione dell'intera somma da utilizzare a chiusura del prefinanziamento.

La misura degli interessi da applicare al prefinanziamento è pari al tasso del mutuo tempo per tempo vigente, senza commissione di massimo scoperto (apertura del conto convenzione 0005625 - pref. mutuo 1' casa personale FT 040)

➤ SURROGA MUTUI DIPENDENTI/PENSIONATI

La "Surroga" è riservata al solo Personale aderente al c.d.Nuovo Pacchetto.

La surroga, nel limite del plafond di 600.000€, è esclusivamente ammessa per i mutui:

- accesi presso banche non facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo;
- con finalità di acquisto, ristrutturazione e costruzione dell'abitazione di residenza del dipendente e del suo nucleo familiare;
- con LTV <= 80%

L'intestazione del finanziamento da surrogare e l'intestazione dell'immobile devono rispettare i requisiti previsti dai relativi paragrafi di cui al presente allegato.

I tassi (fissi e variabili) applicabili a tale tipologia di prodotto saranno pubblicati con cadenza mensile nella sezione Intranet dedicata alle condizioni agevolate (percorso : Persona > Condizioni Agevolate > Tassi sui Finanziamenti Agevolati > Allegati > Tassi Surroga).

Spese di istruttoria e notarili: esenti.

➤ PERMUTA

In caso di permuta è possibile finanziare sino al 100% della differenza tra il costo di acquisto e il valore dell'immobile oggetto della permuta. Non è possibile finanziare maggiori importi contro estinzione di mutui già in essere sugli immobili oggetto della permuta.

MUTUO PRIMA CASA FIGLIO

➤ FINALITA'

Acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione continuativa dei **figli maggiorenni** del dipendente/pensionato ancorché non conviventi con questi ultimi. Il dipendente/pensionato non potrà più figurare nello stato di famiglia del figlio dopo il rogito.

Il mutuo 1^a casa figlio, può essere concesso anche in presenza di atto di compravendita stipulato da non più di 6 mesi dalla data di inserimento in procedura della proposta di delibera a condizione che l'acquisto dell'immobile non sia stato perfezionato facendo ricorso ad altro mutuo.

È bene sapere che:

- non è possibile richiedere tale tipologia di mutuo qualora l'immobile sia di proprietà del dipendente/pensionato, del coniuge ovvero del convivente di fatto;
- al momento del rogito il figlio/a non deve risultare già proprietario di altro immobile sito nel territorio nazionale ad eccezione di quote di proprietà derivante da successione purché inferiori al 50%.

➤ DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI

La presente normativa è riservata al Personale:

- **in servizio** con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante che abbia superato il periodo di prova;
- **aderente al Fondo di solidarietà** ex D.M 83846 del 28 luglio 2014 o precedenti (D.M. 158/2000);
- **in quiescenza** con pensione diretta o di reversibilità purché già [destinatario delle precedenti normative](#) in materia di mutui agevolati,

che sia titolare di un **conto corrente agevolato di accredito dello stipendio/pensione** (tipo A) acceso presso Intesa Sanpaolo o presso una delle Banche della Divisione Banca dei Territori. La non titolarità di tale tipologia di rapporto comporta il mancato riconoscimento delle condizioni agevolate previste dal presente documento, ovvero la loro decadenza qualora sia intervenuta successivamente alla data di delibera/stipula dei mutui oggetto della presente normativa.

Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i dipendenti assunti con tipologia contrattuale diversa rispetto a quelle sopra specificate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratto a tempo determinato, etc.)

➤ UBICAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto del finanziamento deve rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- sia ubicato nello stesso comune di nascita o di stabile residenza del figlio
- sia raggiungibile quotidianamente dal posto di lavoro o di studio con mezzi pubblici e/o privati, con spostamenti che non risultino eccessivamente disagiati e che comunque sia adibito ad abitazione continuativa del figlio e del suo nucleo familiare;

➤ CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE

L'immobile offerto in garanzia deve essere detenuto a titolo di piena proprietà. E' pertanto esclusa la concessione di mutui agevolati su immobili gravati da nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione e altre forme d'uso similari. L'immobile oggetto del finanziamento deve essere:

- destinato a civile abitazione;
- immediatamente utilizzabile;
- libero da ipoteche, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli;
- non locato o comunque non ceduto a parenti o terzi, neanche temporaneamente successivamente all'erogazione del finanziamento.

Per beneficiare dell'agevolazione il figlio del dipendente/pensionato dovrà trasferire la residenza nell'immobile oggetto del finanziamento e offerto in garanzia entro 6 mesi dalla data di erogazione del mutuo, pena la revoca del tasso agevolato concesso. Parimenti, entro il predetto limite temporale, dovrà essere trasferita anche la residenza dei famigliari conviventi (risultanti dallo stato di famiglia) che utilizzeranno in via continuativa l'immobile offerto in garanzia.

➤ INTESAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto del finanziamento deve essere intestato:

- totalmente al figlio del dipendente;
- al figlio in misura uguale o maggiore al 50% . La quota di proprietà residua deve essere comunque intestata al coniuge non separato legalmente ovvero al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica nonché al futuro coniuge o convivente in famiglia di fatto, a condizione che il matrimonio o la convivenza siano certificati entro 6 mesi dall'erogazione finale del mutuo.

Non sono ammesse altre cointestazioni.

È bene sapere che in caso di richiesta mutuo casa figlio l'immobile oggetto del finanziamento dovrà essere intestato esclusivamente ad un solo figlio del dipendente/pensionato. Non è pertanto possibile intestare il cespite a due o più figli.

➤ INTESAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento deve essere intestato al dipendente/pensionato e al figlio.

E' prevista la possibilità di aggiungere alla suddetta cointestazione anche il futuro coniuge o convivente in famiglia di fatto del figlio, a condizione che il matrimonio o la convivenza siano certificati entro 6 mesi dall'erogazione del mutuo.

➤ IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE

Fermo restando che l'indebitamento complessivo (impegni interni ed esterni alla banca) **non potrà comunque eccedere la misura del 35% del reddito netto mensile** dei soggetti coinvolti nella richiesta di finanziamento e ferme le previsioni di cui al capitolo "Plafond agevolato", si riporta di seguito l'importo massimo concedibile differenziato per "Loan to Value" (LTV):

- LTV < = 80% : importo massimo concedibile € 600.000
- LTV > 80% : importo massimo concedibile € 300.000

➤ REITERABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Il figlio di dipendente/pensionato già proprietario di prima casa oggetto di precedente mutuo agevolato può richiedere un nuovo finanziamento, purché finalizzato esclusivamente all'acquisto di immobile da destinare a nuova abitazione continuativa sua e del nucleo familiare, previa vendita dell'immobile di proprietà con contestuale estinzione del relativo mutuo agevolato.

Al riguardo l'importo massimo concedibile verrà decurtato per un importo pari al capitale effettivamente usufruito.

Ai fini della determinazione della fascia di tasso da applicare all'ulteriore richiesta di mutuo saranno considerate le precedenti erogazioni concesse a valere sulla medesima tipologia di mutuo di cui alla presente normativa.

➤ PERCENTUALE MASSIMA FINANZIABILE – LOAN TO VALUE (RAPPORTO TRA MUTUO E VALORE DELL'IMMOBILE)

• Finalità acquisto 1^ casa figlio

Fino al 100% del minore tra:

il prezzo di acquisto dell'immobile come risultante da:

- preliminare di vendita (compromesso);
- proposta di acquisto accettata dal venditore;
- rogito notarile di compravendita.

e

il valore della perizia effettuata da perito incaricato dalla Banca.

• Finalità Acquisto 1^ casa figlio con ristrutturazione (doppio contratto)

Fino ad un massimo dell'80% del costo complessivo sostenuto (acquisto e ristrutturazione) così suddiviso:

Per l'acquisto fino all'80% del costo come risultante:

- dal preliminare di vendita (compromesso);
- dalla proposta di acquisto accettata dal venditore;
- dal rogito notarile di compravendita.

In tale caso l'erogazione avverrà al consolidamento dell'ipoteca.

Per la ristrutturazione fino all'80% dei costi certificati dal perito.

In tale caso l'erogazione avverrà a stato avanzamento lavori (erogazioni a SAL certificate dal perito).

• Finalità Costruzione o Ristrutturazione

Fino all'80% del costo di costruzione o di ristrutturazione certificato dal perito.

È bene sapere che qualora il mutuo per ristrutturazione venga richiesto in tempi successivi alla concessione del mutuo per l'acquisto della prima casa figlio, l'importo della concessione richiesta non potrà superare l'80% del costo di ristrutturazione e comunque la somma dei finanziamenti ottenuti (mutuo acquisto e mutuo ristrutturazione) non potrà essere superiore all'80% del minore tra i costi di acquisto e ristrutturazione e il valore di perizia dell'immobile.

➤ DURATA

Sono previste le seguenti durate massime di ammortamento in relazione al rapporto Loan to Value (LTV):

- LTV <=80%: 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 anni
- LTV >80%: 15 - 20 - 25 - 30 anni

➤ TIPOLOGIA TASSO

Tasso Fisso: per tutta la durata del finanziamento nella misura pro tempore vigente (ptv) al momento della erogazione e, in rapporto all'importo richiesto, pari a:

- **mutuo con LTV < = 80%** ,
 - fino a 200.000€ : Euroirs* pari durata del finanziamento - 1,00%
 - da 200.001€ a 400.000€: Euroirs* pari durata del finanziamento - 0,50%
 - da 400.001€ a 600.000€ Euroirs* pari durata del finanziamento
- **mutuo con LTV > 80%**
 - fino a 200.000€ : Euroirs* pari durata del finanziamento - 0,75%
 - da 200.001€ a 300.000€ Euroirs* pari durata del finanziamento - 0,25%

con applicazione di un TASSO FLOOR così definito: tasso minimo pari al maggiore tra lo 0.05% e il tasso MRO (Main Refinancing Operations) della BCE

*rilevazione parametro Euroirs: penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula del mutuo.

ESEMPIO: un mutuo a tasso fisso con LTV <=80% di euro 220.000,00 assume per l'intero importo un tasso pari all'euroirs di pari durata meno 0,50%.

Tasso Variabile: determinato sulla base del parametro M.R.O. (Main Refinancing Operations) della BCE pro tempore vigente rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente la decorrenza di ciascuna rata, con le seguenti modalità e maggiorazioni:

- **mutuo con LTV < = 80%**
 - fino a 200.000€ : 75% del parametro MRO*
 - da 200.001€ a 400.000€: MRO BCE* + 0,10%
 - da 400.001€ a 600.000€ MRO BCE* + 0,60%
- **mutuo con LTV > 80%**
 - fino a 200.000€ : 75% del parametro MRO BCE* + 0,25%
 - da 200.001€ a 300.000€: MRO BCE + 0,35%

*rilevazione parametro MRO BCE: penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula del mutuo.

➤ **PREAMMORTAMENTO**

- **Durata:** dalla data di erogazione alla fine del mese solare successivo.
- **Condizioni:** sia per il tasso fisso che per il tasso variabile calcolato con le stesse modalità e condizioni dell'ammortamento.
- **Regolamento interessi:** ricompresi nella prima rata di ammortamento (non è quindi prevista l'emissione di una specifica rata).

➤ **AMMORTAMENTO**

- **Tasso fisso:** francese sull'importo originario erogato.
- **Tasso variabile:** francese sul residuo ricalcolato ad ogni rata sulla base del tasso contrattuale pro tempore vigente (ptv) della durata e del capitale residuo.

➤ **PERIODICITÀ DELLE RATE**

- Mensile

➤ **ADDEBITO DELLE RATE**

- Le rate dei mutui fondiari casa figlio possono essere addebitate su una qualsiasi delle tipologie di c/c cointestato al dipendente/pensionato.

➤ **SPESE DI ISTRUTTORIA**

- Esenti

➤ **ALTRE SPESE**

- Spese incasso rate esenti;
- Spese perizia esenti (solo se perito interno);
- Spese per l'invio di scadenza rata e/o della relativa quietanza: gratuite;
- Spese per l'invio di comunicazione ai sensi di legge: gratuite;
- Spese estinzione parziale o totale esenti.

➤ **OPZIONI DI FLESSIBILITÀ**

▪ **Allungamento o riduzione durata mutuo a tasso variabile**

Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità e in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato potrà richiedere una sola volta nel corso della vita del finanziamento, di prolungare fino a ulteriori 10 anni, senza intervento notarile, la durata del mutuo a tasso variabile, purché entro una durata complessiva massima di 40 anni (41 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate, successivamente descritta). Con le medesime modalità potrà essere richiesta la riduzione della durata originaria del finanziamento. La richiesta dovrà essere inviata per il tramite della filiale all'Ufficio Dc Op Finanziamenti M/Lt.

Solo in caso di riduzione la richiesta dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Ufficio Dc-Cc Concessione Dipendenti.

Infine alla nuova scadenza del mutuo, l'età della parte mutuataria (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare gli 80 anni (o 81 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate).

▪ **Sospensione rate**

Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità ed in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato potrà richiedere di sospendere il pagamento di massimo 6 rate mensili consecutive, con corrispondente allungamento di pari durata del finanziamento.

Tale opzione, che non necessita di intervento notarile, potrà essere ripetuta fino a 3 volte nell'arco della durata del mutuo, purché tra una sospensione e la successiva siano pagate regolarmente almeno 6 rate mensili.

La sospensione potrà essere attivata direttamente dalla filiale.

Nei periodi di sospensione maturano gli interessi calcolati al tasso contrattuale. Il relativo importo sarà successivamente corrisposto dal mutuatario in quote costanti ripartite sul numero, e alle stesse scadenze, delle residue rate di ammortamento del mutuo.

➤ **ACQUISTO BOX PERTINENZIALE**

Il mutuo prima casa figlio può essere utilizzato per l'acquisto, anche in data successiva all'originaria compravendita dell'immobile di residenza del figlio e del suo nucleo familiare, di box auto a condizione che il medesimo risulti, al rogito, pertinenza dell'immobile di sua proprietà.

Per la concessione del finanziamento si applicano le stesse regole dei mutui acquisto 1^a casa figlio in tema di indebitamento, intestazione e percentuale massima finanziabile.

È bene ricordare che la richiesta del mutuo può essere avanzata esclusivamente all'atto della compravendita del box pertinenziale e non in data successiva.

➤ **PREFINANZIAMENTO**

Nel caso in cui non sussistano i presupposti per procedere all'erogazione del mutuo deliberato può essere concesso un prefinanziamento sotto forma di apertura di credito fiduciaria.

Le finalità per le quali è possibile richiedere un prefinanziamento sono:

- acquisto casa in costruzione da Impresa con pagamenti dilazionati; con garanzia fidejussoria dell'impresa come da disposizioni legislative;
- acquisto casa in costruzione da Cooperativa con pagamenti dilazionati / pagamento saldo alla consegna dell'immobile che non sempre corrisponde alla data del rogito; con garanzia fidejussoria della Cooperativa come da disposizioni legislative;
- acquisto casa da Asta Giudiziale con pagamento entro 60 gg. dall'assegnazione, solo in assenza di convenzione tra il Tribunale locale e la Banca.

L'erogazione del mutuo può pertanto avvenire in un'unica soluzione, a lavori ultimati, mediante la stipula di contratto unico con erogazione dell'intera somma da utilizzare a chiusura del prefinanziamento.

La misura degli interessi da applicare al prefinanziamento è pari al tasso del mutuo tempo per tempo vigente, senza commissione di massimo scoperto (apertura del conto convenzione 0005625 - pref. mutuo 1' casa personale).

MUTUO SECONDA CASA DIPENDENTE

➤ FINALITA'

Acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione saltuaria ed esclusiva del dipendente/pensionato e del suo nucleo familiare. **Al momento del rogito** il dipendente/pensionato non deve risultare già proprietario di altro immobile sito nella medesima località di villeggiatura o nei comuni limitrofi.

➤ DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI

La presente normativa è riservata al Personale:

- **in servizio** con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante che abbia superato il periodo di prova;
- **aderente al Fondo di solidarietà** ex D.M 83846 del 28 luglio 2014 o precedenti (D.M. 158/2000);
- **in quiescenza** con pensione diretta o di reversibilità purché già destinatario delle precedenti normative in materia di mutui agevolati,

che sia titolare di un **conto corrente agevolato di accredito dello stipendio/pensione** (tipo A) acceso presso Intesa Sanpaolo o presso una delle Banche della Divisione Banca dei Territori. La non titolarità di tale tipologia di rapporto comporta il mancato riconoscimento delle condizioni agevolate previste dal presente documento, ovvero la loro decadenza qualora sia intervenuta successivamente alla data di delibera/stipula dei mutui oggetto della presente normativa.

Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i dipendenti assunti con tipologia contrattuale diversa rispetto a quelle sopra specificate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratto a tempo determinato, etc.)

➤ UBICAZIONE DELL'IMMOBILE

In relazione a quanto previsto nel paragrafo "finalità", si precisa che per abitazione saltuaria si intende di massima l'abitazione sita in una località di villeggiatura. Restano comunque escluse concessioni per acquisto di immobili sulla stessa piazza di residenza o su piazze limitrofe.

➤ CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE

L'immobile offerto in garanzia deve essere detenuto a titolo di piena proprietà. E' pertanto esclusa la concessione di mutui agevolati su immobili gravati da nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione e altre forme d'uso similari. L'immobile oggetto del finanziamento deve essere:

- destinato a civile abitazione;
- immediatamente utilizzabile;
- libero da ipoteche, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli;
- non locato o comunque non ceduto a parenti o terzi, neanche temporaneamente successivamente all'erogazione del finanziamento.

➤ **INTESTAZIONE DELL'IMMOBILE**

L'immobile oggetto del finanziamento deve essere intestato:

- totalmente al dipendente
- al dipendente in misura uguale o maggiore al 50%. La quota di proprietà residua deve essere comunque intestata al coniuge non separato legalmente ovvero al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica.

Non sono ammesse altre intestazioni.

➤ **INTESTAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Il finanziamento deve essere intestato al dipendente/pensionato ed eventualmente cointestato al coniuge non separato legalmente o al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica.

Qualora l'immobile sia intestato ad entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, o ad entrambi i conviventi in famiglia di fatto, è possibile richiedere la concessione del mutuo in capo al solo dipendente/pensionato purché l'altro intestatario intervenga nell'atto notarile quale terzo datore di ipoteca per la quota di sua proprietà.

➤ **IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE**

Fermo restando che l'indebitamento complessivo (impegni interni ed esterni alla banca) **non potrà comunque eccedere la misura del 35% del reddito netto mensile** dei soggetti coinvolti nella richiesta di finanziamento, si riporta di seguito l'importo massimo concedibile differenziato per "Loan to Value" (LTV):

- LTV < = 80% : importo massimo concedibile € 300.000
- LTV > 80% : importo massimo concedibile € 300.000

➤ **REITERABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**

Il dipendente/pensionato già proprietario di seconda casa oggetto di precedente mutuo agevolato può richiedere un nuovo finanziamento finalizzato all'acquisto di altro immobile da destinare ad abitazione saltuaria sua e del nucleo familiare, purché il nuovo immobile non sia situato nella medesima località di villeggiatura ovvero in comuni vicini.

Ai fini della determinazione della fascia di tasso da applicare all'ulteriore richiesta di mutuo saranno considerate le precedenti erogazioni concesse a valere sulla medesima tipologia di mutuo di cui alla presente normativa.

➤ **PERCENTUALE MASSIMA FINANZIABILE – LOAN TO VALUE (RAPPORTO TRA MUTUO E VALORE DELL'IMMOBILE)**

• **Finalità acquisto 2^a casa**

Fino al 95% del minore tra:

- il prezzo di acquisto dell'immobile come risultante da:
 - preliminare di vendita (compromesso);
 - proposta di acquisto accettata dal venditore;
 - rogito notarile di compravendita.

e

- il valore della perizia** effettuata da perito incaricato dalla Banca

• Finalità Acquisto 2^ casa più ristrutturazione (doppio contratto)

Fino ad un massimo dell'80% del costo complessivo sostenuto (acquisto e ristrutturazione) così suddiviso:

- Per l'acquisto** - fino all'80% del costo come risultante da:
 - preliminare di vendita (compromesso)
 - proposta di acquisto accettata dal venditore
 - rogito notarile di compravendita

In tale caso l'erogazione avverrà al consolidamento dell'ipoteca;

- Per la ristrutturazione** fino all'80% dei costi certificati dal perito.

In tale caso l'erogazione avverrà a stato avanzamento lavori (erogazioni a SAL certificate dal perito)

• Finalità Costruzione o Ristrutturazione

Fino all'80% del costo di costruzione o di ristrutturazione certificato dal perito.

È bene precisare che qualora il mutuo per ristrutturazione venga richiesto in tempi successivi alla concessione del mutuo per l'acquisto della 2^ casa dipendente, l'importo della concessione richiesta non potrà superare l'80% del costo di ristrutturazione e comunque la somma dei finanziamenti ottenuti (mutuo acquisto e mutuo ristrutturazione) non potrà essere superiore all'80% del minore tra i costi di acquisto e ristrutturazione e il valore di perizia dell'immobile.

➤ DURATA

Sono previste le seguenti durate massime di ammortamento in relazione al rapporto Loan to Value (LTV):

- LTV ≤ 80%: 6 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 anni
- LTV > 80% : 15 - 20 - 25 - 30 anni

➤ TIPOLOGIA TASSO

Tasso Fisso: per tutta la durata del finanziamento nella misura pro tempore vigente (ptv) al momento della erogazione e, in rapporto all'importo richiesto, pari a:

- **mutuo con LTV ≤ 80%** ,
 - fino a 300.000€ : Euroirs* pari durata del finanziamento + 0,25%
- **mutuo con LTV > 80% fino al 95%**
 - fino a 300.000€ : Euroirs* pari durata del finanziamento + 0,50%

con applicazione di un TASSO FLOOR così definito: tasso minimo pari al maggiore tra lo 0.05% e il tasso MRO (Main Refinancing Operations) della BCE

*rilevazione parametro Euroirs: penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula del mutuo.

Tasso Variabile: determinato sulla base del parametro M.R.O. (Main Refinancing Operations) della BCE pro tempore vigente rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese solare antecedente la decorrenza di ciascuna rata, con le seguenti modalità e maggiorazioni:

- **mutuo con LTV < = 80%**
 - fino a 300.000€ : MRO BCE* + 0,65%
- **mutuo con LTV > 80% fino al 95%**
 - fino a 300.000€ : MRO BCE* + 0,90%

*rilevazione parametro MRO BCE: penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula del mutuo.

➤ **PREAMMORTAMENTO**

- **Durata:** dalla data di erogazione alla fine del mese solare successivo.
- **Condizioni:** sia per il tasso fisso che per il tasso variabile calcolato con le stesse modalità e condizioni dell'ammortamento.
- **Regolamento interessi:** ricompresi nella prima rata di ammortamento (non è quindi prevista l'emissione di una specifica rata).

➤ **AMMORTAMENTO**

- **Tasso fisso:** francese sull'importo originario erogato.
- **Tasso variabile:** francese sul residuo ricalcolato ad ogni rata sulla base del tasso contrattuale pro tempore vigente (ptv) della durata e del capitale residuo.

➤ **PERIODICITÀ DELLE RATE**

- Mensile

➤ **ADDEBITO DELLE RATE**

- Le rate dei mutui fondiari di cui alla presente normativa vanno addebitate esclusivamente sul conto corrente di accredito dello stipendio/pensione (Tipo A).

➤ **SPESE DI ISTRUTTORIA**

- Esenti

➤ **ALTRE SPESE**

- Spese incasso rate esenti;
- Spese perizia esenti (solo se perito interno);
- Spese per l'invio di scadenza rata e/o della relativa quietanza: gratuite;
- Spese per l'invio di comunicazione ai sensi di legge: gratuite;
- Spese estinzione parziale o totale esenti.

➤ **OPZIONI DI FLESSIBILITÀ**

▪ **Allungamento o riduzione durata mutuo a tasso variabile**

Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità e in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato potrà richiedere una sola volta nel corso della vita del finanziamento, di prolungare fino a ulteriori 10 anni, senza intervento notarile, la durata del mutuo a tasso variabile, purché entro una durata complessiva massima di 40 anni (41 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate, successivamente descritta). Con le medesime modalità potrà essere richiesta la riduzione della durata originaria del finanziamento. La richiesta dovrà essere inviata per il tramite della filiale all'Ufficio Dc Op Finanziamenti M/Lt.

Solo in caso di riduzione la richiesta dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Ufficio Dc-Cc Concessione Dipendenti.

Alla nuova scadenza del mutuo, l'età della parte mutuataria (o del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare gli 80 anni (ovvero 81 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate).

L'opzione di allungamento o riduzione non è esercitabile nei periodi di vigenza del periodo di "Sospensione Rate".

▪ **Sospensione rate**

Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 24 mensilità ed in assenza di arretrati, il dipendente/pensionato potrà richiedere di sospendere il pagamento di massimo 6 rate mensili consecutive, con corrispondente allungamento di pari durata del finanziamento.

Tale opzione, che non necessita di intervento notarile, potrà essere ripetuta fino a 3 volte nell'arco della durata del mutuo, purché tra una sospensione e la successiva siano pagate regolarmente almeno 6 rate mensili.

La sospensione potrà essere attivata direttamente dalla filiale.

Nei periodi di sospensione maturano gli interessi calcolati al tasso contrattuale. Il relativo importo sarà successivamente corrisposto dal mutuatario in quote costanti ripartite sul numero, e alle stesse scadenze, delle residue rate di ammortamento del mutuo.

➤ **ACQUISTO BOX**

Per l'acquisto di box non pertinenziale ovvero per l'acquisto di ulteriori box oltre al primo, il dipendente/pensionato potrà fare richiesta di "Mutuo 2^a casa", fermo restando che l'ipoteca dovrà essere comunque iscritta sul box oggetto del contratto di mutuo.

Per la concessione del finanziamento si applicano le stesse regole dei mutui acquisto 2^a casa in tema di indebitamento, intestazione e percentuale massima finanziabile.

È bene sapere che la richiesta del mutuo può essere avanzata esclusivamente all'atto della compravendita del box e non in data successiva.

➤ **ACCOLLO MUTUI DI TERZI**

E' ammesso esclusivamente l'accollo da impresa costruttrice di una quota del mutuo purché in essere presso il Gruppo Intesa Sanpaolo. In tal caso è necessario presentare preventivamente richiesta di autorizzazione all'Ufficio Dc-Cc Concessione Dipendenti corredata dalla seguente documentazione:

- domanda di affidamento con indicazione del numero di mutuo da accollare e della filiale e referente dell'operazione originale;
- copia del compromesso ovvero promessa di vendita ovvero contratto preliminare di compravendita che confermi la possibilità di accollo e l'importo da accollare che dovrà coincidere con quello del mutuo richiesto;
- attestazione del reddito netto di lavoro del dipendente/pensionato, del contestatario/garante;
- interrogazioni Eurisk di Crif e CR.

➤ **PREFINANZIAMENTO**

Nel caso in cui non sussistano i presupposti per procedere all'erogazione del mutuo deliberato può essere concesso un prefinanziamento sotto forma di apertura di credito fiduciaria.

Le finalità per le quali è possibile richiedere un prefinanziamento sono:

- acquisto casa in costruzione da Impresa con pagamenti dilazionati; con garanzia fidejussoria dell'impresa come da disposizioni legislative;
- acquisto casa in costruzione da Cooperativa con pagamenti dilazionati / pagamento saldo alla consegna dell'immobile che non sempre corrisponde alla data del rogito; con garanzia fidejussoria della Cooperativa come da disposizioni legislative;
- acquisto casa da Asta Giudiziale con pagamento entro 60 gg. dall'assegnazione, solo in assenza di convenzione tra il Tribunale locale e la Banca.

L'erogazione del mutuo può pertanto avvenire in un'unica soluzione, a lavori ultimati, mediante la stipula di contratto unico con erogazione dell'intera somma da utilizzare a chiusura del prefinanziamento.

La misura degli interessi da applicare al prefinanziamento è pari al tasso del mutuo tempo per tempo vigente, senza commissione di massimo scoperto (apertura del conto convenzione 0005626 - pref. mutuo 2^ casa personale - FT 040).

➤ **PERMUTA**

In caso di permuta è possibile finanziare sino al 100% della differenza tra il costo di acquisto e il valore dell'immobile oggetto della permuta. Non è possibile finanziarie maggiori importi contro estinzione di mutui già in essere sugli immobili oggetto della permuta.

MUTUO AMICO

➤ **FINALITA'**

Acquisto dell'immobile destinato ad abitazione primaria e continuativa del dipendente e del nucleo familiare che verrà ivi costituito. È bene saper che al momento del rogito il dipendente in servizio non deve risultare già proprietario di altro immobile sito nel territorio nazionale.

➤ **DESTINATARI DELLE AGEVOLAZIONI**

La presente normativa è riservata al Personale:

- **in servizio** con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante che abbia superato il periodo di prova;
- Con un **reddito annuo lordo non superiore a 35.000 euro** riferito al nucleo familiare che verrà costituito presso l'immobile;
- titolare di un **conto corrente agevolato di accredito dello stipendio/pensione** (tipo A) acceso presso Intesa Sanpaolo o presso una delle Banche della Divisione Banca dei Territori. La non titolarità di tale tipologia di rapporto comporta il mancato riconoscimento delle condizioni agevolate previste dal presente documento, ovvero la loro decadenza qualora sia intervenuta successivamente alla data di delibera/stipula dei mutui oggetto della presente normativa.

Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i dipendenti assunti con tipologia contrattuale diversa rispetto a quelle sopra specificate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratto a tempo determinato, etc.)

➤ **UBICAZIONE DELL'IMMOBILE**

Qualora l'ubicazione dell'immobile oggetto del mutuo sia diversa da quella della sede di lavoro del dipendente, il mutuo può essere concesso soltanto nei casi in cui l'immobile risponda ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- sia raggiungibile quotidianamente dal posto di lavoro con mezzi pubblici e/o privati, con spostamenti che non risultino eccessivamente disagiati e sia comunque adibito ad abitazione continuativa dell'interessato e del suo nucleo familiare;
- sia ubicato nello stesso comune di nascita del dipendente o di stabile residenza anche prima dell'assunzione, ovvero nella località di origine del dipendente o del coniuge, intendendo per tale il comune di residenza del nucleo familiare di origine ed i comuni vicini;
- sia situato nella zona per la quale il dipendente abbia già ricevuto conferma di trasferimento della sede di lavoro da parte della struttura del Personale di riferimento.

➤ **CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE**

L'immobile offerto in garanzia deve essere detenuto a titolo di piena proprietà. E' pertanto esclusa la concessione di mutui agevolati su immobili gravati da nuda proprietà, usufrutto, diritto di abitazione e altre forme d'uso similari.

L'immobile oggetto del finanziamento deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- avere un valore di perizia non superiore a € 250.000
- essere destinato a civile abitazione;
- essere immediatamente utilizzabile;
- essere libero da ipoteche, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli;
- non deve essere locato o comunque non ceduto a parenti o terzi, neanche temporaneamente successivamente all'erogazione del finanziamento.

Per beneficiare dell'agevolazione il dipendente dovrà trasferire la residenza nell'immobile oggetto del finanziamento entro 6 mesi dalla data di erogazione del mutuo, pena la revoca del tasso agevolato concesso. Parimenti, entro il predetto limite temporale, dovrà essere trasferita anche la residenza dei famigliari conviventi con il dipendente (risultanti dallo stato di famiglia) che utilizzeranno in via continuativa l'immobile offerto in garanzia.

➤ **INTESTAZIONE DELL'IMMOBILE**

L'immobile oggetto del finanziamento deve essere intestato:

- totalmente al dipendente;
- al dipendente in misura uguale o maggiore al 50% . La quota di proprietà residua deve essere comunque intestata al coniuge non separato legalmente ovvero al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica.

Non sono ammesse altre intestazioni.

➤ **INTESTAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Il finanziamento deve essere intestato al dipendente ed eventualmente cointestato al coniuge non separato legalmente o al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica.

Qualora l'immobile sia intestato ad entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, o ad entrambi i conviventi in famiglia di fatto, è possibile richiedere la concessione del mutuo in capo al solo dipendente purché l'altro intestatario intervenga nell'atto notarile quale terzo datore di ipoteca per la quota di sua proprietà.

➤ **IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE**

Fermo restando che l'indebitamento complessivo (impegni interni ed esterni alla banca) **non potrà comunque eccedere la misura del 40% del reddito netto mensile** dei soggetti coinvolti nella richiesta di finanziamento e ferme le previsioni di cui al capitolo "Plafond agevolato", si riporta di seguito l'importo massimo concedibile differenziato per "Loan to Value" (LTV):

- LTV < = 80% : importo massimo concedibile € 200.000
- LTV > 80% : importo massimo concedibile € 200.000

➤ **REITERABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE**

Il dipendente già proprietario di prima casa oggetto di precedente mutuo amico può richiedere un nuovo finanziamento "amico", purché finalizzato esclusivamente all'acquisto di immobile da destinare a nuova abitazione continuativa sua e del nucleo familiare, previa vendita dell'immobile di proprietà con contestuale estinzione del relativo mutuo agevolato.

Al riguardo l'importo massimo concedibile verrà decurtato per un importo pari al capitale effettivamente usufruito.

➤ **PERCENTUALE MASSIMA FINANZIABILE – LOAN TO VALUE (RAPPORTO TRA MUTUO E VALORE DELL'IMMOBILE)**

• **Finalità acquisto 1^a casa**

Fino al 100% del minore tra:

- il prezzo di acquisto dell'immobile come risultante da:
 - preliminare di vendita (compromesso)
 - proposta di acquisto accettata dal venditore
 - rogito notarile di compravendita
- e
- il valore della perizia** effettuata da perito incaricato dalla Banca

➤ **DURATA**

Sono previste le seguenti durate massime di ammortamento indipendentemente dal rapporto Loan to Value (LTV):

- 20 – 25 – 30 – 35 - 40 anni .-

➤ TIPOLOGIA TASSO

Tasso Fisso: per tutta la durata del finanziamento nella misura pro tempore vigente (ptv) al momento della erogazione e, in rapporto all'importo richiesto, pari a

- **mutuo con LTV < = 80% ,**
 - fino a 200.000€ : 75% MRO BCE*

- **mutuo con LTV > 80%**
 - fino a 200.000€ : 75% MRO BCE* + 0,25%

con applicazione di un **TASSO FLOOR** così definito: **tasso minimo pari allo 0,01%**

*rilevazione parametro MRO BCE: penultimo giorno lavorativo del mese antecedente la stipula del mutuo.

➤ PREAMMORTAMENTO

- **Durata:** dalla data di erogazione alla fine del mese solare successivo.
- **Condizioni:** sia per il tasso fisso che per il tasso variabile calcolato con le stesse modalità e condizioni dell'ammortamento.
- **Regolamento interessi:** ricompresi nella prima rata di ammortamento (non è quindi prevista l'emissione di una specifica rata).

➤ AMMORTAMENTO

- **Tasso fisso:** francese sull'importo originario erogato

➤ PERIODICITÀ DELLE RATE

- Mensile

➤ ADDEBITO DELLE RATE

- Le rate dei mutui fondiari di cui alla presente normativa vanno addebitate esclusivamente sul conto corrente di accredito dello stipendio (Tipo A).

➤ SPESE DI ISTRUTTORIA

- Esenti

➤ ALTRE SPESE

- Spese incasso rate esenti;
- Spese perizia esenti (solo se perito interno);
- Spese per l'invio di scadenza rata e/o della relativa quietanza: gratuite;
- Spese per l'invio di comunicazione ai sensi di legge: gratuite;
- Spese estinzione parziale o totale esenti.

➤ **OPZIONI DI FLESSIBILITÀ**

▪ **Allungamento o riduzione durata mutuo**

Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 12 mensilità e in assenza di arretrati, il dipendente potrà richiedere una sola volta nel corso della vita del finanziamento, di prolungare o ridurre fino a 5 anni, senza intervento notarile, la durata del mutuo, purché entro una durata complessiva massima di 40 anni (41 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate, successivamente descritta). Pertanto la facoltà di allungamento non è esercitabile per i finanziamenti di originaria durata quarantennale.

Alla nuova scadenza del mutuo, l'età della parte mutuataria (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve superare gli 80 anni (ovvero 81 anni e 6 mesi in caso di esercizio di tutte le opzioni di sospensione delle rate). Solo in caso di riduzione la richiesta dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Ufficio Dc-Cc Concessione Dipendenti.

L'opzione di allungamento o riduzione non è esercitabile nei periodi di vigenza del periodo di "Sospensione Rate".

▪ **Sospensione rate**

Per i mutui in corrente nei pagamenti delle rate, dopo il rimborso regolare di almeno 12 mensilità ed in assenza di arretrati, il dipendente potrà richiedere di sospendere il pagamento di massimo 6 rate mensili consecutive, con corrispondente allungamento di pari durata del finanziamento.

Tale opzione, che non necessita di intervento notarile, potrà essere ripetuta fino a 3 volte nell'arco della durata del mutuo, purché tra una sospensione e la successiva siano pagate regolarmente almeno 3 rate mensili. La sospensione potrà essere attivata direttamente dalla filiale.

Nei periodi di sospensione non matureranno interessi.-

➤ **FINANZIAMENTI PERSONALI AGEVOLATI**

PRINCIPI GENERALI

Il Personale destinatario delle normative in materia di condizioni agevolate ai dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, ex Gruppo Intesa, ex Gruppo Sanpaolo IMI ed ex Gruppo Carifirenze, può richiedere finanziamenti personali a tasso agevolato alle condizioni che di seguito riportiamo in questa guida.

➤ **Tipologie dei finanziamenti personali agevolati**

- Finanziamento "amico": richiedibile esclusivamente da parte del personale/pensionati con un reddito familiare annuo lordo **non superiore a euro 35.000**, da intendersi cumulativo di tutti i redditi dei componenti del nucleo familiare, risultanti da specifica autocertificazione;
- Finanziamento personale ordinario agevolato non documentato;
- Finanziamento personale straordinario agevolato documentato;

Tale normativa è valida anche il Personale assunto con contratto di apprendistato, mentre per i dipendenti assunti con altra tipologia contrattuale rispetto a quelle sopra specificate (a tempo determinato, c. di inserimento ecc.) non è prevista alcuna agevolazione.

I suddetti finanziamenti non sono tra loro cumulabili. La singola facilitazione è cumulabile solo in caso di cointestatari entrambi dipendenti/pensionati.

➤ **Intestazione del credito personale**

Il finanziamento deve essere intestato al dipendente richiedente e può essere cointestato secondo le regole di cointestazione di volta in volta individuate dalle diverse normative applicabili al richiedente, sopra citate.

➤ **Altri Vincoli**

Alla scadenza del contratto di finanziamento l'età anagrafica del richiedente (ovvero del più anziano in caso di cointestazione) non deve essere maggiore di anni 80.

➤ **Finalità dell'intervento fiduciario**

Il finanziamento "amico" e il finanziamento personale ordinario agevolato non richiedono la produzione di documentazione specifica, ma occorre indicare, a titolo meramente informativo, la finalità di utilizzo del finanziamento sul modello di richiesta disponibile in filiale: es.: acquisto auto/moto, arredamento, spese personali, ecc....

Sono escluse le spese per acquisto di abbigliamento e generi di lusso, per collezionismo, per hobbistica, per viaggi e turismo in genere, per finanziamento di attività commerciali e non dei familiari nonché per estinzione di finanziamenti agevolati al personale in essere.

I finanziamenti personali straordinari agevolati possono essere concessi solo ai dipendenti/pensionati che "documentano" esigenze economiche collegate a ben precise "spese personali", anche relative al proprio nucleo familiare quali:

- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari non coperte dall'assistenza sanitaria aziendale e dal servizio sanitario nazionale;
- acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- acquisto box o posto auto di pertinenza alla proprietà della 1° casa di abitazione del dipendente/pensionato;
- lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'alloggio del richiedente, anche in locazione;
- riscatto/ricongiunzione dei periodi contributivi;
- estinzione del mutuo a suo tempo contratto per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé e per i figli a condizioni non agevolate;
- spese per corsi di studio dei figli;
- spese legali;
- spese funerarie;
- spese legate alla categoria del disagio sociale quali acquisto di strumentazione e apparecchiature per lavoratori disabili o per familiari conviventi portatori di handicap.

Per tutte le causali sopra indicate (tipologia "straordinari agevolati documentati") le domande devono essere corredate da idonea documentazione giustificativa - preventivi o consuntivi di spesa con data non anteriore a 6 mesi rispetto alla richiesta - intestata al dipendente/pensionato e/o al coniuge o convivente in famiglia di fatto e/o a familiari conviventi.

In caso di presentazione di preventivi, il richiedente è tenuto a presentare alla Filiale erogante entro e non oltre 6 mesi dall'erogazione, idonea documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta.

➤ **Prodotti – Condizioni e importi minimi e massimi**

Per tutte le tipologie di finanziamento l'importo massimo concedibile di euro 30.000 dipende dall'indebitamento complessivo interno ed esterno alla Banca che non può eccedere la misura del 35% del reddito netto mensile dei soggetti coinvolti nella richiesta di finanziamento.

Si precisa che per indebitamento complessivo si intende l'onere mensile del finanziamento sommato a quello riveniente da qualsiasi altro impegno interno ed esterno che permanga in essere dopo l'erogazione del finanziamento richiesto.

➤ **Le tipologie di finanziamento personale hanno le seguenti caratteristiche:**

- **Tipologia finanziamento:** finanziamento erogabile in unica soluzione e rimborsabile a rate mensili secondo un piano d'ammortamento prestabilito.
- **Durata:** da 12 a 144 mesi.
- **Importo massimo concedibile:**
 - ☑ per il finanziamento "Amico" (richiedibile esclusivamente dal personale in servizio/in quiescenza con un reddito familiare annuo lordo non superiore a euro 35.000):
 - Min. 1.000 euro – Max 30.000 euro;
 - ☑ per il finanziamento personale ordinario agevolato:
 - Min. 1.000 euro – Max 30.000 euro;
 - ☑ per il finanziamento personale straordinario agevolato documentato:
 - Min. 1.000 euro – Max 30.000 euro.
- **Tasso:**
 - ☑ per il finanziamento "Amico": pari al M.R.O. vigente al momento della concessione, fisso per tutta la durata del prestito stesso;
 - ☑ per il finanziamento personale ordinario agevolato: pari al M.R.O. vigente al momento della concessione + 2,5% fisso per tutta la durata del prestito stesso;
 - ☑ per il finanziamento personale straordinario agevolato documentato: pari al M.R.O. vigente al momento della concessione + 1,5% fisso per tutta la durata del prestito stesso.
- **Tasso di mora:** tasso del finanziamento come sopra determinato con aggiunta di 2 punti percentuali.
- **Periodicità delle rate:** esclusivamente mensili con scadenza il giorno 27 di ogni mese.
- **Modalità di rimborso:** esclusivamente con addebito automatico sul conto corrente, che deve essere obbligatoriamente quello di accredito dello stipendio/pensione (tipo A) acceso presso una delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.
- **Ammortamento:** rate mensili posticipate calcolate secondo il metodo francese (rate costanti con quota capitale crescente e quota interessi decrescente).
- **Preammortamento:** E' previsto esclusivamente il preammortamento tecnico (max 30 gg) e corrisponde al periodo intercorrente dalla data di erogazione (possibile in qualunque giorno) al giorno 27 immediatamente successivo alla stessa; gli interessi di preammortamento sono addebitati con la prima rata fissata il 27 del 2° mese successivo la data di erogazione del finanziamento.

CRITERI DI EROGAZIONE

- ✓ prestito erogato tra il 1° e il 26° giorno di ogni mese: la prima rata scade il 27 del mese successivo alla data di erogazione del finanziamento (es: erogazione 26 giugno - scadenza 1° rata: 27 luglio)
- ✓ prestito erogato tra il 27 e l'ultimo giorno del mese: la prima rata scade il 27 del 2° mese successivo alla data di erogazione (es: erogazione: 27 giugno - scadenza 1° rata: 27 agosto).

➤ **Compensi d'istruttoria – Imposta sostitutiva**

Per entrambe le tipologie di finanziamento personale non sono previsti compensi di istruttoria a favore della Banca, ma resta a carico del richiedente il pagamento dell'imposta sostitutiva (0,25% sull'importo erogato) quando prevista (finanziamenti che eccedono la durata di 18 mesi, fatto presente che in tale durata deve essere computato anche il periodo di preammortamento).

Non è inoltre previsto alcun compenso per l'estinzione totale o parziale anticipata del finanziamento personale.

➤ **Decadenza dei benefici**

Le particolari condizioni previste per i finanziamenti personali a favore del Personale in servizio e in quiescenza sono contrattualizzate e restano in vigore per tutta la durata del finanziamento medesimo; tuttavia le condizioni agevolate di cui alla presente decadono nei confronti di coloro che abbiano risolto il rapporto di lavoro senza acquisire il diritto al trattamento pensionistico diretto o di reversibilità o all'eventuale assegno relativo all'adesione al Fondo di solidarietà.

In tale circostanza, per eventuali finanziamenti personali in essere, la variazione delle condizioni del finanziamento sarà effettuata a livello centralizzato e in automatico con applicazione, a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, delle condizioni economiche di cui alla voce "Condizioni applicabili in caso di decadenza automatica delle condizioni agevolate" del contratto di finanziamento stesso, ovvero, in assenza, dalle condizioni indicate dalla Banca – alla data di risoluzione del rapporto di lavoro – nei documenti che pubblicizzano le condizioni offerte alla generalità della clientela relativi alla categoria generale dei prestiti personali.

Nel caso invece di rapporto di lavoro risolto con il diritto al trattamento pensionistico diretto o di reversibilità all'eventuale assegno relativo all'adesione al Fondo di solidarietà, le condizioni agevolate sono mantenute fino a naturale scadenza del finanziamento (o a scadenza anticipata a scelta del richiedente), ove previsto dalla normativa di riferimento applicabile.

➤ **Reiterabilità dell'agevolazione**

Nel rispetto del limite massimo sopra evidenziato, **è possibile concedere ulteriori finanziamenti** personali agevolati nelle seguenti circostanze:


- alla scadenza naturale del finanziamento preesistente;
- in via anticipata rispetto alla naturale scadenza del finanziamento preesistente, anche se concesso secondo la normativa precedentemente in essere presso la Banca di provenienza e comunque l'importo del nuovo finanziamento sommato al residuo finanziamento in essere deve rispettare il limite del plafond massimo concedibile.

➤ **Richiesta on line**

I finanziamenti richiedibili anche on line, sono legati alla sottoscrizione di un contratto multicanale con modalità dispositiva e con firma digitale remotizzata (O-KeyPiù), collegato al conto corrente di accredito dello stipendio in Intesa Sanpaolo e Banche della Divisione Banca dei Territori e sono richiesti con tale modalità:

- possono essere intestati unicamente al dipendente (indipendentemente dalla eventuale cointestazione presente sul conto corrente di accredito dello stipendio);
- non consentono l'intervento di garanti;
- non consentono l'abbinamento ad una polizza assicurativa

*Per ogni ulteriore informazione che non
hai trovato in questo numero speciale*



[clicca qui e scrivici subito](#)